

## **D.P.R. 223/89: REGOLAMENTO ANAGRAFICO**

**D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (1).**

### **Articolo 42 Numerazione civica.**

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.
2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.
3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

### **Articolo 43 Obblighi dei proprietari di fabbricati.**

1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.
2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.
3. Con la domanda di cui al comma 2 il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.
4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.

## **Regolamento Edilizio**

### **Art. 43 Servitù pubbliche**

1. A norma di legge, e per ragioni di pubblica utilità, il Sindaco ha la facoltà di applicare o far applicare sui fronti dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura, quanto segue:

- a) le targhe dei **numeri civici** e le tabelle di toponomastica urbana;
- b) le piastrelle e i capisaldi per le indicazioni topografiche e simili;
- c) gli apparecchi e i cartelli di segnaletica stradale;

**31**

- d) i sostegni per impianti di pubblici servizi con targhe e relative;
- e) apparecchiature;
- f) le lapidi e i fregi commemorativi;
- g) i tabelloni per pubbliche affissioni;
- h) i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorso di farmacie, di servizi postali, telefonici e dei monopoli;
- i) gli orologi elettrici e gli avvisatori stradali con relativi accessori;